

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARVALE
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
Prof. Em. Università
di Roma "Tor Vergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOLZI
Prof. Em. Università
di Bologna

CARLOS PETIT CALVO
Cat. Universidad
de Huelva

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARAVALE
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
Prof. Em. Università
di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOZZI
Prof. Em. Università
di Bologna

CARLOS PETIT CALVO
Cat. Universidad
de Huelva

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"

Anno CLII - Fascicolo 1 2020



STEM Mucchi Editore

Amministrazione: STEM Mucchi Editore S.r.l.
Direzione, Redazione: Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma
Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957
Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia.....	€ 114,00
Formato cartaceo estero	164,00
Formato digitale (con login).....	98,00
Formato digitale (con ip)	107,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con login).....	136,00
Formato cartaceo estero + digitale (con login)	185,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con ip)	145,00
Formato cartaceo estero + digitale (con ip).....	194,00
Fascicolo singolo cartaceo*	30,00
Fascicolo singolo digitale	25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. *Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec.mucchieditore.it entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore - Società Tipografica Editrice Modenese S.r.l.

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie, per uso personale del lettore, possono essere effettuate, nel limite del 15% di ciascun fascicolo del periodico, dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

Stem Mucchi Editore - Via Emilia est, 1741 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94
info@mucchieditore.it info@pec.mucchieditore.it
www.mucchieditore.it
facebook.com/mucchieditore
twitter.com/mucchieditore
instagram.com/mucchi_editore

Tipografia e impaginazione Mucchi Editore (MO), stampa Geca (MI).
Finito di stampare nel mese di marzo del 2020.

Direttori

Giuseppe Dalla Torre – Prof. Em. “Lumsa” di Roma

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Prof. Em. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Massimo Stipo – Ord. Università di Roma “La Sapienza”

Comitato Scientifico

Enrico Al Mureden – Università di Bologna

Salvatore Amato – Università di Catania

Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma

Christian Baldus – Università di Heidelberg

Michele Belletti – Università di Bologna

Michele Caianiello – Università di Bologna

Marco Cavina – Università di Bologna

Olivier Echappé – Université de Lyon 3

Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore

Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano

Herbert Kronke – Università di Heidelberg

Francesco Morandi – Università di Sassari

Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid

Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma “Tor Vergata”

Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne

Angelo Rinella – “Lumsa” di Roma

Giuseppe Rivetti - Università di Macerata

Gianni Santucci - Università di Trento

Nicoletta Sarti – Università di Bologna

Carmelo Elio Tavilla - Università di Modena e Reggio Emilia

Redazione

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum - Avvocato del Foro di Roma

Dott.ssa Maria Teresa Capozza - “Lumsa” di Roma

Dott. Matteo Carnì - “Lumsa” di Roma

Dott. Manuel Ganarin - Università di Bologna

Prof.ssa Alessia Legnani Annichini - Università di Bologna

Dott. Alessandro Perego - Università di Padova

Norme e criteri redazionali

- L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato con l'iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: A. GELLIO); l'iniziale del nome e il cognome di più Autori di un'opera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. GELLIO, M. BIANCHI).
- Il titolo di un'opera o di un articolo va riportato in corsivo; la particella "in" che precede il titolo di un'opera collettanea, di un dizionario, di una rivista, anch'esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, ...). L'abbreviazione del titolo di una rivista è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo. Il titolo di un contributo o di un'opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l'abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo.
- L'indicazione del luogo e dell'anno di pubblicazione vanno in tondo, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- L'indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l'anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: *Foro it.*, 2011, I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva l'indicazione del numero o della parte in tondo dopo l'anno di edizione è facoltativa (es.: *Archivio giuridico*, 2012, 2, p. 58 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) oppure da "c." (colonna) o "cc." (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire "ss." (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, 2011, I, p. 81 ss.).
- Le abbreviazioni "cit." e "loc. cit.", indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; mentre va in corsivo l'abbreviazione "*op. cit.*", indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella "*ivi*"): "*op. cit.*" si può usare se di un Autore è citata una sola opera.

- Il numero di edizione dell'opera va indicato in apice dopo l'anno di pubblicazione (es. 2010⁴).
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «.....» (caporali); per riportare citazioni interne ad altre citazioni: “.....” (doppi apici); l'uso degli apici singoli ‘.....’ è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel linguaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione dell'abbreviazione “vol.” (seguito da numero romano) e del vocabolo “tomo” (seguito da numero arabo) sono facoltative, purché sempre coerenti all'interno del testo (es. T. TIZIS, voce *Potestà dei genitori*, in *Dizionario giuridico*, vol. XIV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- L'abbreviazione di nota va in tondo: “n.” o “nt.”.
- Per opere di più autori: titolo dell'opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscolo separati da una virgola, laddove vi siano (es.: *Le società*, a cura di T. TIZIS, A. GELLIO, Roma, 2011).

Giovanni Parise

SUL CONCETTO CANONICO DI *EDIFICIO-LUOGO SACRO* E LA NORMA DEL CAN. 1222 §2*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il *luogo sacro* tra teologia e norma canonica vigente. – 3. Peculiare incidenza della caratteristica di ‘luogo sacro’ nella normativa canonica di riduzione ad uso profano non indecoroso di cui al can. 1222 §2. – 4. Conclusione.

1. *Introduzione*

Nel contesto di diffusa secolarizzazione, spesso si sente parlare di perdita del senso del sacro, tuttavia non si può negare come ancora permanga senso di scandalo e di stupore nei fedeli qualora si verificano situazioni che violino gli spazi e le azioni definite sacre. Fortunatamente, si dovrebbe dire: infatti, questo è indice che permane un certo qual senso di sacro, ovvero di distinzione fra ciò che è di Dio, e ciò che – invece – è del mondo, per usare un linguaggio giovanneo.

Se è vero che tempio di Dio è ogni persona umana che viene consacrata, anzitutto tramite il sacramento del battesimo, dinnanzi al fenomeno ormai in espansione della riduzione di edifici sacri dismessi ad usi profani – che, secondo la normativa canonica di cui al vigente can. 1222 §2 del Codice di Diritto Canonico, dovrebbero essere ‘non sordidi’ – ma che spesso vengono male reimpiegati, non senza una certa quale offesa del senso comune dei fedeli, è bene soffermarci, seppur brevemente, a considerare in termini canonistici il concetto di edificio-luogo sacro, sempre consci che la disciplina canonica sussiste in modo strumentale e funzionale a sostegno del dato teologico.

* Contributo sottoposto a valutazione.

2. Il luogo sacro tra teologia e norma canonica vigente

L'*Ordo dedicationis ecclesiae et altaris* ritiene che la chiesa-edificio sia il segno visibile e concreto della Chiesa pellegrina sulla terra ed immagine della Chiesa già beata in cielo e, pertanto, è segno e simbolo delle realtà celesti e strumento per il popolo di Dio¹.

A norma del can. 1205 un luogo è da considerarsi sacro qualora intervengano simultaneamente due elementi: la destinazione al culto o alla sepoltura dei fedeli, fatta dall'autorità competente e la dedicazione o la benedizione, da farsi secondo quanto prescritto dai libri liturgici. I nuovi libri liturgici riservano il termine *consacrazione* alle persone, mentre usano l'espressione *dedicazione*, che era tradizionale nell'antichità, per i luoghi e gli altari².

È bene anche chiarire che, a norma del can. 1229, i luoghi di culto per i quali non sia intervenuta la dedicazione o la benedizione sono da considerarsi come semplici luoghi pii, che esigono di essere trattati con rispetto, ma che non sono giuridicamente qualificabili in senso proprio come luoghi sacri.

Sono pertanto due gli elementi giuridici che devono esservi affinché un luogo sia costituito come sacro: la deputazione del luogo, procedente dall'autorità competente, al culto o alla sepoltura e la dedicazione o benedizione liturgica; tuttavia tali elementi, benché tra loro connessi, possono conside-

¹ Cfr. *Ordo dedicationis ecclesiae et altaris*, n. 1 e CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *L'adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica*, 31 maggio 1996, n. 12, in *Enchiridion C.E.I.*, 6, 1996-2000, nn. 208-210, pp. 121-122. Si veda anche G.P. MONTINI, *La cessazione degli edifici di culto*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, 2000, p. 281.

² «La *consacrazione* è un sacramentale mediante il quale le persone sono destinate a Dio in modo permanente. La *dedicazione*, invece, è un sacramentale per mezzo del quale sono destinate al culto divino in modo stabile determinate cose o luoghi che, in tal modo diventano sacri (un altare, una chiesa). La valida celebrazione di questi due sacramentali richiede come regola generale che il ministro abbia carattere episcopale. Possono tuttavia compierli anche i presbiteri che possiedono la relativa facoltà o per il diritto o per legittima concessione» (T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*, Roma, 2014, p. 481).

rarsi anche indipendentemente, in quanto può darsi il primo senza il secondo (ma non l'inverso), quantunque solo qualora siano compresenti entrambi il luogo si può realmente considerare come *sacro*³.

Si parla di dedicazione o benedizione, come riti necessari per configurare un luogo come sacro. Il Codice, infatti, stabilisce l'obbligo di dedicare mediante rito solenne le chiese cattedrali e parrocchiali (cfr. can. 1217 §2), mentre le altre chiese, se non vengono dedicate, possono essere anche solamente benedette⁴. Ministro proprio della dedicazione è il Vescovo diocesano, e coloro che sono a lui equiparati a norma del can. 368, a cui compete dedicare a Dio i luoghi di culto eretti entro la sua giurisdizione, mentre per la benedizione essa è riservata al Vescovo diocesano, se si tratta di una chiesa, qualora, invece, si tratti di un altro luogo di culto, può intervenire l'Ordinario del luogo (cfr. can. 1207). Come evidenzia Sánchez-Gil, conformemente alla sua natura squisitamente ecclesiale e in rispetto alla forma liturgica attraverso la quale si realizza, la *deputatio ad cultum* è competenza esclusiva dell'autorità ecclesiastica: concretamente, essa può essere realizzata – entro la propria giurisdizione – dal Vescovo diocesano e dagli equiparati ad esso, qualora si tratti della dedicazione di una chiesa o di un altro luogo sacro o della benedizione di una chiesa, mentre – qualora si tratti della benedizione di un luogo sacro diverso della chiesa (cfr. cann. 1206-1207) – è competente ad intervenire, sempre nel limite della propria giurisdizione, anche l'Ordinario. Trattandosi di atti di natura litur-

³ Cfr. J.T. MARTÍN DE AGAR, *Comentario al can. 1205*, in *Código de Derecho Canónico. Edición anotada*, ed. P. LOMBARDÍA, J.I. ARRIETA, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1984, pp. 722-723. Sulla tematica, cfr. anche ID., *Elementi di diritto canonico*, Roma, 2018, pp. 209-212.

⁴ Secondo Calvi, «la destinazione al culto fatta tramite la *benedizione* ha un carattere di minore stabilità» (M. CALVI, *L'edificio di culto è un «luogo sacro»? La definizione canonica di «luogo sacro»*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, 2000, p. 238). Circa gli edifici sacri cfr. anche I. BOLGIANI, *La dismissione delle chiese. Problematiche aperte e prospettive tra diritto civile e canonico*, in *Jus*, 2014, pp. 555-582; P. CAVANA, *Il problema degli edifici di culto dismessi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), aprile 2009, pp. 1-38.

gica che possono eventualmente essere celebrati anche da un ministro sacro distinto dal Vescovo diocesano o da coloro che per diritto gli sono equiparati o distinto dall'Ordinario competente, è bene ricordare però che, in questo caso, tale ministro non deve procedere alla dedicazione o alla benedizione senza averne ricevuto l'incarico o il mandato del Vescovo diocesano o dell'Ordinario competente, pena il compiere un atto illegittimo⁵.

Il can. 1213, inoltre, prevede che un luogo sacro possa perdere definitivamente la sua peculiare connotazione o perché è andato distrutto, oppure perché ha cessato le proprie funzioni di fatto o per decreto della competente autorità ecclesiastica.

Il Codice, nel trattare le diverse tipologie di edifici destinati al culto, si limita a distinguere tra chiese, oratori, cappelle private e santuari. La normativa, poi, specifica ulteriori distinzioni tra chiese cattedrali, rettoriali, sussidiarie⁶.

Il legislatore canonico, pertanto, usa la categoria di luogo e di edificio sacro «al fine di difendere e tutelare il valore simbolico che l'edificio acquista a motivo del fatto che in esso la

⁵ Cfr. A.S. SÁNCHEZ-GIL, *Práctica administrativa canónica en materia de iglesias y lugares sagrados. La experiencia de la Iglesia en Italia y de la Diócesis de Roma*, in *Régimen legal de los lugares de culto, nueva frontera de la libertad religiosa. Actas del IX Simposio Internacional del Instituto Martín de Azpilcueta (Pamplona, 9, 10 y 11 de noviembre de 2011)*, ed. J. OTADUY, EUNSA, Pamplona, 2013, p. 169. Il motivo per cui vige la riserva al Vescovo diocesano di deputare al culto una chiesa sta principalmente nel fatto che la liturgia può essere legittimamente celebrata solo in comunione con lui e sotto la sua autorità (cfr. cann. 838 e 899 §2). Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in materia amministrativa*, 1° settembre 2005, in *Notiziario C.E.I.*, 2005, n. 120, p. 393. Per una definizione teologica e canonistica di chiesa-edificio sacro, si veda anche N. SCHÖCH, *Relegation of churches to profane use (c. 1222 §2): reasons and procedure*, in *The Jurist*, 2007, pp. 485-486.

⁶ Per una trattazione completa della tematica, si vedano, tra gli altri, T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti...*, cit., pp. 499-506: i luoghi sacri (*ivi*, p. 499); tipologia dei luoghi sacri (chiese, oratori, cappelle private, santuari, altari, cimiteri: *ivi*, pp. 502-506); D. CENALMOR, J. MIRAS, *Il Diritto della Chiesa. Corso di Diritto Canonico*, Roma, 2014², pp. 446-448 (i luoghi sacri in genere e in specie).

comunità cristiana si raduna per ascoltare la parola di Dio e celebrare i divini misteri, soprattutto l'eucaristia»⁷.

Invece, il Codice non conosce la denominazione di edificio di culto, che è propria della normativa concordataria e civile⁸.

3. *Peculiare incidenza della caratteristica di 'luogo sacro' nella normativa canonica di riduzione ad uso profano non indecoroso di cui al can. 1222 §2*

Nel trattare, pertanto, della riduzione ad uso profano non indecoroso di edifici sacri, dobbiamo avere presente il peculiare significato che essi hanno, essendo espressione della fede di un popolo. Da questo capiamo quanto delicato sia il tema e possiamo, almeno in parte, comprendere le reazioni dei fedeli, talora anche scomposte, volte a salvaguardarli. In più di un caso, infatti, nella giurisprudenza troviamo episodi di occupazione di chiese destinate all'alienazione o all'abbattimento o altre manifestazioni estreme per protestare contro simili decisioni.

D'altra parte, proprio per lo speciale senso che un edificio sacro riveste nell'orizzonte comune e per evitare lo scandalo che deriva ai fedeli nel vedere tante chiese chiuse o distrutte o adibite a funzioni poco consone alla santità del luogo, la

⁷ M. CALVI, *L'edificio di culto...*, cit., p. 247. «*Ecclesia est "aedes sacra divino culti permanentemente destinata" (can. 1214) seu Somus Dei, ideoque haudquam leviter considerari potest res venialis. Quam ob rem ecclesia in usum profanum reduci potest solummodo vel ad normam can. 1222 §1, [...] vel ad normam can. 1222 §2*» (SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, Decreto del Congresso del 15 novembre 2013, Prot. n. 47554/13 CA).

⁸ Sánchez-Gil sottolinea come l'espressione edificio o luogo di culto sia assente nella normativa universale canonica che, invece, parla di edifici o luoghi sacri, mentre nelle normative concordatarie, nelle leggi civili ed in alcune norme canoniche particolari, così come nella normativa liturgica, si fa uso della terminologia di luoghi o edifici di culto. Cfr. A.S. SÁNCHEZ-GIL, *Práctica administrativa canónica...*, cit., pp. 164-165, particolarmente alla nota 2. Si veda anche B.F. PIGHIN, *Configurazione e gestione dei luoghi di culto*, in *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi sull'Istruzione CEI in materia amministrativa*, a cura di J.I. ARRIETA, Venezia, 2007, pp. 117-138.

Chiesa privilegia nettamente la conservazione ed il mantenimento delle stesse, prevedendo solo come eccezione la riduzione ad uso profano non indecoroso, tanto da porre alcune cautele, come quella che vi sia una *causa grave* oggettiva e dimostrata⁹.

Montini ritiene si possa così definire la fattispecie di riduzione ad uso profano non sordido di un edificio sacro: «cessazione completa della destinazione al culto soprattutto pubblico di un edificio sacro, qualificato come chiesa, in modo tale che dopo il relativo provvedimento del Vescovo diocesano in quell'edificio non possa più celebrarsi il culto e quell'edificio possa essere destinato in forma esclusiva ad altro uso, purché non in esplicito contrasto con la precedente destinazione culturale»¹⁰.

Sarà, quindi, da valutare con quale frequenza si intraprendano le procedure per decidere la chiusura di un edificio sacro, per vedere se, effettivamente, ciò rappresenti un caso eccezionale o se, di contro, i numeri non dicano che la fattispecie si stia troppo diffondendo per essere una mera previsione eccezionale, come intendeva, invece, il legislatore canonico, in quanto «gli edifici sacri sono lo strumento che incentiva la fede

⁹ Di questo avviso è anche N. SCHÖCH, *Relegation of churches...*, cit., p. 489. Così, poi, Montini: «La mente della Chiesa in ordine agli edifici di culto è tutta diretta alla loro conservazione per la finalità cui sono destinati: l'esercizio del culto. Una buona parte della libertà della Chiesa nella sua attività apostolica discende dall'essere lei stessa proprietaria degli edifici di culto. Questo fatto, in assenza di leggi civili vessatorie e nella coerente coscienza della Chiesa della propria libertà, permette la naturale e completa esplicazione della normativa canonica su questi edifici (cf. soprattutto cann. 1205-1243). Questa mente della Chiesa le impone di destinare parte qualificata dei propri beni patrimoniali allo scopo del culto divino. Tale scopo è infatti recensito fra i principali del patrimonio ecclesiastico (cf. cann. 222 § 1; 1254 § 2). Anzi la Chiesa deve a tal fine concordare negli accordi pattizi interventi specifici a tutela degli edifici di culto, vigilare nella sua amministrazione sull'effettiva utilizzazione dei finanziamenti previsti all'uopo dalla legislazione civile, e almeno ricordare a chi ne abbia l'obbligo diretto o indiretto, di contribuire economicamente al mantenimento di edifici di culto in genere o in specie» (G.P. MONTINI, *La cessazione degli edifici...*, cit., pp. 291-292).

¹⁰ G.P. MONTINI, *La cessazione degli edifici...*, cit., p. 283.

di un popolo. La condivisione della fede ha, infatti, necessità di luoghi in cui ascoltare la Parola e celebrare»¹¹.

Montini ritiene che «si può trattare di una cessazione per graduale abbandono in un luogo della pratica religiosa, che comporta automaticamente la sovrabbondanza di edifici sacri o la sproporzione degli stessi. Si può trattare di una cessazione indotta dalla pressione di interessi culturali (a volte solo turistici ed economici), che prevalgono sulle esigenze e aspettative della comunità ecclesiale locale, oppure di interessi religiosi di altre Chiese o Comunità ecclesiali. Si può trattare di una cessazione spontanea, indotta da una scelta pastorale che privilegia l'investimento apostolico in piccoli gruppi o economico in attività caritative. Si può trattare di una cessazione forzata, richiesta da esigenze impellenti di carattere economico, legate al mantenimento e alla cura degli edifici stessi»¹².

Qualora, tuttavia, si rendesse realmente necessario e giusto procedere a modificare l'uso di un sacro edificio, Schöch individua alcune interessanti proposte da tenere presenti come garanzia e tutela della santità del luogo, espressione eloquente di come la Chiesa abbia in massimo onore i luoghi sacri¹³. L'Autore, anzitutto, consiglia una sorta di convenzione fra Chiesa cattolica ed altre Chiese e Comunità ecclesiali non cattoliche affinché si possa continuare nell'edificio sacro un qualche tipo di culto cristiano.

L'importante, infatti, è che la chiesa possa mantenere la sua dedicazione e che il suo uso, per quanto possibile, sia com-

¹¹ G.P. MONTINI, *La cessazione degli edifici...*, cit., p. 281. L'Autore asserisce anche che «l'armonia vitale che esiste, nella duplice dimensione di segno e strumento, fra edifici sacri e popolo di Dio si interrompe ogni volta che dappertutto muta l'autocoscienza del popolo di Dio per una rinnovata ricerca di fedeltà alla volontà di Dio e alla condivisione della storia, oppure in un luogo muta il radicamento e la diffusione del popolo di Dio nel contesto della popolazione che vive in quell'area geografica. È in questo ambito che si pone la specifica e variegata questione, oggi particolarmente sentita e urgente, attinente alla cessazione di un edificio sacro» (*ibidem*).

¹² *Ibidem*, pp. 281-282.

¹³ Cfr. N. SCHÖCH, *Religation of churches...*, cit., pp. 486-489. Similmente anche P. CAVANA, *Il problema degli edifici di culto dismessi*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 2008, pp. 34-36.

patibile con la santità del luogo (cfr. can. 1210). Si potrebbe, inoltre, prevedere il mantenimento all'uso liturgico di una sola parte del sacro edificio, destinando provvisoriamente il rimanente ad un altro uso per un tempo limitato.

In questo caso non si applicherebbe il can. 1222 §2, che invece interverrebbe se si disponesse un cambiamento permanente di struttura o di uso della chiesa o di una parte di essa, mentre la comune giurisprudenza della Segnatura equipara la chiusura al culto della chiesa alla sua riduzione ad uso profano non sordido.

Qualora, invece, si dovesse giungere, come *extrema ratio*, alla vendita dell'edificio sacro, è raccomandabile non venga ceduto ad altri culti; infine, rimane la possibilità ultima ed eccezionale di demolire la chiesa¹⁴. Pertanto, «nell'affrontare questa tematica va quindi evitata la duplice tentazione di ridurre la questione al mero profilo proprietario, da risolversi secondo le scelte soggettive e di utilità del singolo proprietario, ovvero ad un problema di mera tutela del patrimonio storico-artistico, da affrontare con esclusiva attenzione ai pregi architettonici e/o artistici dell'edificio e dei suoi arredi»¹⁵.

La denominazione di 'uso non sordido', tuttavia, non è molto chiara, come dimostrano le diverse traduzioni dell'espressione nelle lingue vernacolari; Montini, poi, sottolinea come si debba inoltre osservare che né l'autorità amministrativa né la giurisprudenza si siano esercitate nell'interpretazione della clausola. Difatti, l'autorità amministrativa superiore, secondo le competenze istituzionali che le sono proprie ex cann. 34-35, dovrebbe aiutare i Vescovi con una esemplificazione degli usi non sordidi. La giurisprudenza, specialmente quella del Supremo Tribunale Apostolico, potrebbe e dovrebbe aiuta-

¹⁴ In questo caso, si deve anzitutto verificare che «la demolizione non susciti scandalo o offesa al sentimento religioso dei fedeli» (F. GRAZIAN, *Riduzione di una chiesa ad uso profano: atti canonici e civilistici*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, 2016, p. 28).

¹⁵ P. CAVANA, *Il problema degli edifici...*, cit., p. 33.

re in tal senso, offrendo così garanzie di imparzialità e di unitarietà d'indirizzo¹⁶.

Infine, si può concludere ritenendo che il 'non sordido' rappresenti una richiesta supplementare rispetto alla prescrizione delle condizioni perché la chiesa non sia più adibita al culto divino, tant'è che nel decreto di riduzione ad uso profano nemmeno è necessario indicare la destinazione finale dell'edificio sacro una volta dismesso, tanto che l'Autore ritiene si possa dubitare che questa clausola svolga una funzione discriminatoria di *condicio sine qua non* per la legittimità, come invece è per chi vanta diritti sulla chiesa e per il bene delle anime che non deve subirne detrimento¹⁷.

4. *Conclusioni*

Si deve avere ben presente come i luoghi sacri non abbiano peculiare significanza unicamente per i fedeli, ma anche per l'intera comunità, compresa quella civile, in quanto ognuno di essi rappresenta una testimonianza di civiltà avente valore anzitutto culturale, oltre che storico ed artistico, ma ancor prima essi sono altrettanti «custodi di memorie personali e familiari, legate al ricordo di eventi significativi della vita delle persone, [...] in grado di rinsaldare il senso di appartenenza al territorio e i vincoli di coesione all'interno di una comunità. Sicché la scomparsa di una chiesa, soprattutto se di antica origine, è spesso una perdita per l'intera comunità che attorno ad essa si è sviluppata»¹⁸.

¹⁶ Cfr. G.P. MONTINI, *La riduzione ad uso profano di una chiesa...*, cit., p. 54.

¹⁷ Stando a Montini, le condizioni gravi di cui al can. 1222 §2 non si applicano alla determinazione dell'uso finale della chiesa dismessa, che quindi viene valutato nella sua legittimità (uso non sordido) secondo i criteri generali (l'onere della prova incombe su chi asserisce, cfr. can. 1526 §1; presunzione di legittimità degli atti; etc.). Cfr. *Ibidem*, p. 53.

¹⁸ *Ibidem*, p. 61; cfr. altresì M. CALVI, *C'è posto per una chiesa sussidiaria in parrocchia?*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, 2016, pp. 70-72.

Difatti, «oltre al significato della chiesa come *casa di Dio*, [...] il venir meno della presenza di un punto di richiamo comunitario costituisce sempre una sorta di *vulnus*, avvertito acutamente dalla popolazione, anche in un'epoca di secolarizzazione come la nostra. [...] Il senso di una chiesa supera la comprensione che di essa possiamo avere quale monumento e il culto che vi si celebra costituisce il contesto vitale che la giustifica e rende preziosa agli occhi dei fedeli. [...] Il riuo non indecoroso intende allora tutelare, in qualche misura, questo bene immateriale del fedele che si sostanzia in un sentimento religioso fatto di memoria e di affetti»¹⁹.

Sono anzitutto queste motivazioni che devono spingere tanto i pastori, quanto i fedeli, i superiori, i canonisti ed i giudici nell'atto, insieme teologico, pastorale e giuridico, di vedere di simili casi, avendo in mente che si tratta, per l'appunto, anche di una testimonianza visiva concreta della fede e dell'operare della Chiesa, dovendosi scongiurare scandali derivanti da eventuali usi impropri dei luoghi che furono sacri, ancorché tali reimpieghi siano successivi alla cessione del bene immobile in parola.

¹⁹ C. AZZIMONTI, *Garanzie per l'utilizzo non indecoroso di chiese dismesse*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, 2016, pp. 59-60.

GIOVANNI PARISE, Sul concetto canonico di *edificio-luogo sacro* e la norma del can. 1222 §2

Il presente articolo espone da un punto di vista canonistico il concetto di edificio-luogo sacro, in funzione specialmente a quanto stabilisce il can. 1222 §2 del Codice di Diritto Canonico – fondato sul dato teologico – in materia di riduzione ad uso profano non sordido di edificio sacro, riferendosi altresì alla normativa civile italiana per quanto afferisce la fattispecie.

Parole chiave: edificio e luogo sacro, dedicazione, possibilità di tutela e protezione dei luoghi sacri già anche dopo l'alienazione.

GIOVANNI PARISE, On the canonical concept of sacred place-building and the norm of can. 1222 §2

This article exposes the concept of a sacred place-building from a canonical point of view, specifically according to what can. 1222 §2 of the Code of Canon Law – foundation on the theological data – concerning the reduction and the profane use of a sacred building, referring both to the Italian civil law regarding the case in point.

Key words: building and sacred place, dedication, possibility of protecting and protecting sacred places even after the alienation.

INDICE DEL FASCICOLO 1 2020

Miscellanea

Sergio Moro, La disciplina urbanistica degli edifici di culto
(*rectius*: delle attrezzature religiose): profili problematici..... 9

Ivano Pontoriero, L'uso delle opere di Sabino nella
giurisprudenza antoniniana 35

Domenico Verde, Il diritto penale dei pubblici concorsi tra
vecchie e nuove istanze di tutela..... 131

Fabio Ratto Trabucco, Sorella minore o 'minorata'? La
giurisdizione speciale militare fra antistoricità, auto-
conservazione ed incostituzionalità 153

Francesca Oliosi, Libertà religiosa, laicità e confessioni di
minoranza: il difficile bilanciamento tra pluralismo e
democrazia nell'ordinamento giuridico italiano 243

Giovanni Parise, Sul concetto canonico di *edificio-luogo sacro*
e la norma del can. 1222 §2 289

Maria Francesca Cavalcanti, Pluralismo giuridico e
giurisdizioni alternative: la giurisdizione islamica in Grecia
davanti alla Corte di Strasburgo..... 301

Salvatore Lo Monaco, Argomentazioni storiche e prospettive
liberali della cittadinanza europea 329

Marvin Messinetti, La cittadinanza italiana libica
nell'esperienza coloniale e postcoloniale italiana..... 351

Alvise Schiavon, C.I. 4.5.10: note a margine di un dibattito
giurisprudenziale classico nell'ottica giustiniana 373

Recensioni 397

ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868

Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-bind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: **info@muccheditore.it**.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'Archivio giuridico. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Redazione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.